

SCHEMA DECRETO LEGGE
“Misure urgenti per la crescita sostenibile”

INDICE

CAPO I	5
MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE	5
<i>Art. 1</i>	5
<i>(Fondo per la crescita sostenibile)</i>	5
<i>Art.2 BOZZA</i>	6
<i>(Credito di imposta per le nuove assunzioni di personale qualificato)</i>	6
<i>Art. 3</i>	8
<i>(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)</i>	8
<i>Art. 4</i>	8
<i>(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)</i>	8
<i>Art. 5</i>	9
<i>(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)</i>	9
<i>Art. 6</i>	10
<i>(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di “Industria 2015”)</i>	10
<i>Art. 7</i>	11
<i>(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)</i>	11

Art. 8.....	12
<i>(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)</i>	<i>12</i>
Art. 9.....	13
<i>(Ulteriori disposizioni finanziarie).....</i>	<i>13</i>
CAPO III.....	15
NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE PMI.....	15
Art. 11.....	15
<i>(Strumenti di finanziamento per le PMI)</i>	<i>15</i>
CAPO IV	18
MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI	18
Art. 12.....	18
<i>(Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici).....</i>	<i>18</i>
CAPO V.....	24
MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO.....	24
Art. 13.....	24
<i>(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti).....</i>	<i>24</i>
Art. 16.....	28
<i>(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico).....</i>	<i>28</i>
Art. 17.....	30
<i>(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)</i>	<i>30</i>
Art. 18.....	30
<i>(Criteri per la rideterminazione dell'incidenza fiscale e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico)</i>	<i>30</i>
Art. 19.....	31
<i>(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)</i>	<i>31</i>
CAPO VI.....	31
ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	31
Art. 20.....	31
<i>(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)</i>	<i>31</i>
Art.21.....	32

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)	32
Art.22.....	34
(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy	34
Art. 23.....	34
(S.R.L. Semplificata)	34
Art. 24.....	35
(Contratto di rete)	35
Art. 25.....	35
(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)	35
Art. 26.....	35
(Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio)	35
Art. 27.....	36
(Commissario ad acta)	36
Art. 28.....	36
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)	36
Art. 29.....	37
(Misure in materia di SISTRI)	37
CAPO VII	37
MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	37
Art. 30.....	37
(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)	37
CAPO VIII	39
ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI GIUSTIZIA	39
Art. 31.....	39
(Appello)	39
Art. 32.....	40
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89)	40
Art. 33.....	43
(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)	43
Art. 34.....	43
(Lodo arbitrale)	43
CAPO IX	43
ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO	43

Art. 35.....	43
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)	43
Art. 36.....	44
(Misure urgenti per il settore agricolo).....	44
Allegato 1 - Disposizioni abrogate.....	46

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123;

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare misure urgenti per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile al fine di assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale ed in un'ottica di rigore finanziario e di effettivo rilancio dello sviluppo economico, un immediato e significativo sostegno e rinnovato impulso al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro e del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ;

Emana

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Art. 1

(Fondo per la crescita sostenibile)

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'Agenzia della promozione all'estero e l'internazionalizzazione dell'imprese italiane.

3. Il Fondo, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, eroga finanziamenti agevolati che prevedono rientri e, limitatamente agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea e/o dalle regioni, agevolazioni in una delle forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad eccezione del credito d'imposta. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, le forme di aiuto e le intensità massime concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.

4. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.

5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i

procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.

6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei relativi procedimenti.

9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al Fondo. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui all'articolo 41. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rinvenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 come modificate ed integrate dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto legge.

Art.2 BOZZA

(Credito di imposta per le nuove assunzioni di personale qualificato)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché

dal regime contabile adottato, assumono personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico o dottorato in ambito tecnico o scientifico, a tempo indeterminato o a tempo determinato tramite contratto di apprendistato,

2. Sull'ammontare delle spese ammissibili di cui al comma 1 si applica un beneficio fiscale del 100%, con un credito d'imposta massimo pari a 300 mila euro.

3. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

b) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

4. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al comma 14.

5. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, la predetta Agenzia delle Entrate potrà rivolgersi alle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione delle informazioni necessarie al completamento dell'attività di verifica.

6 Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

7. Le minori entrate derivanti dal presente articolo trovano copertura a valere sulle somme rinvenienti dei diritti brevettuali di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche di bilancio.

Art. 3
(Monitoraggio, controlli, attività ispettiva)

1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

Per l'esecuzione delle attività di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:

a) si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) possono accedere, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti pubblici e privati consentono, altresì, l'accesso alla documentazione in loro possesso connessa alla gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

2. Gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, anche ai sensi delle leggi abrogate di cui all'allegato 1, sono posti a carico del Fondo, entro il limite di 400.000 euro per anno.

3. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 anche tramite analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi agevolativi, il Ministero dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento, gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori e valori-obiettivo. Di tale determinazione è data adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Amministrazione anteriormente al termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione cui i predetti impatti si riferiscono.

4. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, ogni informazione, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, utile al monitoraggio dei programmi agevolati sulla base di indicazioni fornite dalla stessa Amministrazione.

5. Per consentire un'adeguata trasparenza degli interventi agevolativi disposti ai sensi del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle iniziative oggetto di finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4
(Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico, può essere disposta, per una sola volta, una sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate. Al tal fine il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce condizioni e criteri per la concessione di tale beneficio, nonché i termini massimi per la relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo, e determinando, in tal caso, modalità di restituzione graduale. La sospensione non può in nessun caso determinare il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile.

Art. 5

(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)

1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico della sezione del Fondo di cui alla lettera b), comma 2 dell'art.2 del presente decreto nel limite massimo del 3%.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziare sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo al Fondo di cui all'articolo 2.

11. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'art. 1 comma 30, legge 23 dicembre 2005, n. 266, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono destinate per l'attuazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

Art. 6

(Semplificazione dei procedimenti agevolativi di "Industria 2015")

1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006 n.296 sono revocate qualora entro diciotto mesi dalla data di concessione delle agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stato già emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, il termine di diciotto mesi decorre dalla predetta data di entrata in vigore.
2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non provvedono a trasmettere la documentazione necessaria per l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei confronti del soggetto gestore degli interventi.

Art. 7

(Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)

1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui leggesi alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è consentita entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE può prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non più di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è consentito alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma già oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate dalle agevolazioni previste e ne dà comunicazione al CIPE. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre

dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma già stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il contratto sia riferito ad una pluralità di iniziative, la risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate dall'inadempimento.

7. Nell'ambito dei contratti di programma, non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale contenuto nel limite di cinquanta punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi tra gli ottanta e i cinquanta punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso ed il limite di cinquanta punti percentuali. Lo scostamento superiore agli ottanta punti percentuali è sanzionato con la revoca totale delle agevolazioni.

8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purché avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La documentazione finale di spesa è presentata dai beneficiari entro sei mesi, non più prorogabili, dalla scadenza del termine di ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

9. Al fine di accelerare la definizione delle agevolazioni concesse alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che hanno realizzato mercati agro-alimentari all'ingrosso agevolati ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad erogare in un'unica soluzione i residui contributi in conto interessi, anche a fronte di rate scadute e non pagate.

10. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è disposta, nel limite dell'ammontare massimo concesso, a favore delle banche finanziatrici delle società consortili a condizione che sia stato erogato il saldo del contributo in conto capitale. Nel caso di finanziamenti ancora in essere, l'importo erogato in unica soluzione ai sensi del comma 9 viene computato prioritariamente a saldo dei contributi in conto interesse delle rate scadute e per l'eventuale parte eccedente a deduzione della quota capitale ancora da rimborsare.

11. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni di particolari gravità sotto il profilo economico e finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuità delle attività produttive ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, può disporre in via eccezionale la sospensione dei termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi aziendali.

Art. 8

(Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI)

1. I finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito FRI) possono essere concessi, oltre che sotto forma di finanziamento agevolato ai sensi del precitato comma, anche sotto forma di finanziamento al tasso di interesse vigente *pro tempore*, determinato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In tale ultimo caso, le Amministrazioni titolari dei regimi di aiuto che accedono al FRI concedono alle imprese beneficiare un contributo in conto interessi ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Con provvedimento delle predette Amministrazioni, sono determinate la misura e le modalità di attribuzione del contributo in conto interessi. La copertura dell'onere relativo alla concessione del contributo in conto interessi è posta a carico delle Regioni e delle Province Autonome, per i regimi di aiuto di cui siano titolari, ovvero, per i contributi concessi dalle Amministrazioni dello Stato, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per le leggi di incentivazione che accedono alle risorse del FRI. Per i contributi in conto interessi concessi dal Ministero dello sviluppo economico, gli oneri sono posti anche a carico del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono essere assistiti da idonee garanzie.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate sul FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità di cui al comma 2, nel limite massimo del 70 per cento delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354. Ai fini del presente comma sono da intendersi non utilizzate le risorse già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.

4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché le modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto legge.

5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Le residue disponibilità del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al Ministero dello sviluppo economico, sono versate sul conto di tesoreria n. 23514 per essere

destinate alla chiusura delle iniziative già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ai sensi degli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande già prevenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, per essere riassegnate per un importo corrispondente al Fondo di cui al titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono utilizzate, previo accordo con le Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie imprese operanti in tali Regioni. - *(ovvero: sono versate all'entrata del bilancio dello Stato).*

CAPO II

Misure urgenti per la trasparenza nei rapporti economici fra pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini

Art. 10

(“Amministrazione aperta”)

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell'anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del presente articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni disposizione di legge o regolamento, sono indicati in un'apposita sezione del sito internet dell'ente obbligato, con link ben visibile nella home page, i seguenti dati, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare che ne consente l'esportazione: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo del finanziamento ricevuto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. La previsione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e le ulteriori disposizioni sul segreto d'ufficio, si interpretano nel senso che l'impiegato pubblico può sempre pronunciarsi sull'operato dell'amministrazione, purché pubblicamente e nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento e dei diritti dei soggetti terzi disciplinati dalla vigente normativa sulla tutela della privacy industriale e della privacy.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione ai sensi del comma 2 costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità economica, patrimoniale, penale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione ai sensi del comma 2 è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell'amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale, che a seguito della decisione trasmette gli atti alla Procura penale e della Corte dei Conti ai fini dell'accertamento delle responsabilità personali.

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare il raccordo dei dati pubblicati tramite idonei link ad un unico portale nazionale.

CAPO III

NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE PMI

Art. 11

(Strumenti di finanziamento per le PMI)

1. Si intendono beneficiari delle norme del presente articolo le società di capitali emittenti di titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, le società non emittenti di titoli di capitale o di debito quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione diverse dalle imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, nonché le imprese medie e piccole ai sensi della predetta raccomandazione. Sono escluse dal presente articolo le banche ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB.

I beneficiari, che non abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di rating dotata dei requisiti di professionalità previsti dalla legge del 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti, possono emettere strumenti del mercato monetario (cambiali finanziarie, di cui al successivo comma 2) e del mercato finanziario (obbligazioni) subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) l'emissione deve essere assistita da uno *sponsor* che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli, secondo il dettato del successivo comma 4;
- b) l'ultimo bilancio dell'emittente deve essere assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
- c) le cambiali finanziarie e le obbligazioni devono essere emesse e sottoscritte a favore di, nonché circolare esclusivamente tra, investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, anche per il tramite di società fiduciarie o per

interposta persona. L'emissione di tali titoli non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia.

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono come investitori qualificati i soggetti indicati all'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Le società di cui al comma 1 possono emettere cambiali finanziarie così come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43 "Disciplina delle cambiali finanziarie".

Per le medesime società di cui al comma 1 viene fissato il limite massimo all'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione nel totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio certificato approvato. Si intende "attivo corrente" l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso.

Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione».

Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari della cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

Nella richiesta sono specificati altresì:

- a) l'ammontare totale dell'emissione;
- b) l'importo di ogni singola cambiale;
- c) il numero delle cambiali;
- d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
- e) la data di emissione;
- f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
- g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;
- i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
- j) l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo II, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Le cambiali emesse ai sensi del presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».

3. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non si applica nel caso in cui le obbligazioni e i titoli simili siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Nell'art. 1 del Decreto legislativo del 1 aprile 1996 n. 239, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento - di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate, ovvero sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili negoziati, in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge".

Il trattamento fiscale delle cambiali finanziarie è uniformato a quello delle obbligazioni societarie.

Al primo comma dell'art. 1 del Decreto legislativo 01/04/1996 n. 239, viene eliminata l'ultima frase "con esclusione delle cambiali finanziarie".

I dati sull'emissione dei titoli di debito e titoli simili non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione devono essere comunicati dall'emittente entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi. Ulteriori eventuali adempimenti saranno indicati dall'Agenzia delle Entrate stessa con circolare da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'art. 1 del Decreto legislativo del 1 aprile 1996 n. 239, primo comma, possono essere deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.

4. Le società di cui al comma 1, che non abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di *rating*, emettono i titoli di cui al comma 1 con l'assistenza di uno sponsor. Sono ammessi al ruolo di sponsor banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. Lo sponsor assiste l'Emittente nella procedura di emissione dei titoli con tre compiti principali:

- a) supportare l'Emittente nella fase di emissione e di collocamento, nonché di eventuale ammissione a quotazione dei titoli;
- b) mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette;
- c) facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione.

Nel caso di mancata quotazione dei titoli, lo sponsor procede ad una valutazione periodica, almeno trimestrale, del valore dei titoli stessi. Lo sponsor inoltre provvede, tramite propri modelli formalizzati, alla classificazione dell'emittente in una categoria di rischio che tengono conto della qualità creditizia delle imprese, tenendo a riferimento la Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 e successive modificazioni, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. In particolare lo sponsor classifica con periodicità almeno trimestrale l'emittente (e comunque ogni qual volta elementi straordinari intervengono nel modificare il giudizio) distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor al proposito provvederà a definire e rendere pubbliche le descrizioni della classificazione adottata e ad aggiornarne prontamente i contenuti ogni qual volta sia necessario.

5. Le obbligazioni emesse da società di cui all'art. 1 possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 60 mesi. Le emissioni di obbligazioni partecipative subordinate (di seguito "titoli ibridi di capitale") rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge, fermo restando le eventuali eccezioni previste dall'art 2412 del codice civile.

La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Al proposito il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli ibridi di capitale si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo). Tale somma, calcolata sull'utile ante imposte, non può essere superiore a tale utile ed è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative subordinate in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili all'ultimo bilancio approvato. Nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli ibridi subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.

Le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla conversione di crediti bancari in titoli ibridi di capitale non costituisce reddito imponibile d'impresa a fini d'imposta. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla Legge 108 / 1996.

6. Le eventuali ulteriori modalità attuative delle norme contenute nel presente articolo verranno definite entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

CAPO IV

MISURE PER FACILITARE LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI

Art. 12

(Revisione della legge fallimentare e del codice dei contratti pubblici)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità

dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;»;

- 2) alla lettera e): dopo le parole « dell'articolo 182-bis » sono aggiunte le seguenti: «, nonché' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;»;

b) all'articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.»

- 2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola «professionista» sono aggiunte le seguenti: «,designato dal debitore,»;

- b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.»;

- 3) al quinto comma, dopo le parole «pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria»;

- 4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e cento venti giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma. In mancanza, cessano gli effetti del ricorso a far data dal deposito.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.»;

c) all'articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «presentazione del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;

b) dopo la parola «esecutive» sono aggiunte le seguenti: «e cautelari»;

c) dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore» la parola «decreto» è soppressa;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;

d) dopo l'articolo 169 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 169-bis
(Contratti in corso di esecuzione)

Il debitore nel ricorso di cui all'art. 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;

e) all'articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:

a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.»;

2) al terzo comma, primo periodo, dopo la parole «patrimonio del debitore», sono aggiunte le seguenti: «, né acquisire titoli di prelazione se non concordati»;

- 3) al sesto comma, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole «all'articolo 161, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;
 - b) le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
- 4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrale»;
- 5) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;

f) dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 182-quinquies.

(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a

pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

Articolo 182-sexies.

(Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)

Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.»;

g) all'articolo 184, primo comma, primo periodo, le parole «al decreto di apertura della procedura di concordato» sono sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161»;

h) dopo l'articolo 186 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 186-bis

(Concordato con continuità aziendale)

Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società

cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.»

i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto è sostituita dalla seguente:

«Capo III.

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»

l) dopo l'articolo 236 è inserito il seguente:

«Articolo 236-bis

(Falso in attestazioni e relazioni)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà».

2. All'articolo 38, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «,salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.

4. Il comma 4 dell'articolo 88 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
<< 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero di un piano attestato ai sensi della'articolo 67, lettera d) r.d. 16 marzo 1942, n. 267 pubblicato nel registro delle imprese o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione nonché. . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari simili alle azioni.>>

5. Il comma 5 dell'articolo 101 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
<< 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.>>

CAPO V

MISURE PER LO SVILUPPO E IL RAFFORZAMENTO DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 13

(Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti)

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole "Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014," e all'ultimo periodo le parole "pari a 9 Giga-calorie" sono sostituite dalle parole "pari a 8 Giga-calorie".

2. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo le parole "rifiuti e sottoprodotti" è aggiunto ", entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,". Alla fine dello stesso comma sono aggiunte le parole "Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche,

indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.”

3. All’articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5-bis. Per il periodo dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al **31 ottobre 2012**, è comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalità di cui al comma 5.

5-ter. A decorrere dal 1 **novembre** 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :

- acque glicerinose;
- acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel);
- residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
- oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
- feccia da vino e vinaccia;
- grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull’attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).

5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, può essere modificato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l’elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalità di tracciabilità degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.

5-quinquies. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall’anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 10% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5-sexies. A decorrere dall’1 gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell’articolo 2 quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne è determinata l’entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le

relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di tali competenze è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-septies. In riferimento alle attività previste dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall'articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n.55 è abrogato.

4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane.

5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare istanza al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche o inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della licenza di attività dell'impianto, nella quale risulti la capacità riconosciuta all'impianto, la ragione sociale, ubicazione dell'impresa titolare dell'impianto, il numero di identificazione fiscale, il codice di attività o il documento equivalente del paese nel quale si trova l'impianto;
- b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi la capacità di produzione dell'impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualità effettuati e relativi risultati;
- c) dichiarazione giurata del titolare dell'impianto che afferma quanto segue:
 - di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente;
 - di operare in conformità con la normativa ambientale del paese nel quale si trova l'impianto o l'unità produttiva oggetto della domanda;
 - che il biocarburante è interamente prodotto nell'impianto.
- d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della domanda.

6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua italiana. I documenti redatti in altra lingua devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica nel proprio sito Internet il "Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all'Unione Europea".

Art. 14

(Misure in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al quinto periodo dopo le parole "autorizzatori" e prima delle parole "in corso" sono aggiunte le seguenti "di cui all'articolo 4 e 6 della legge n. 9 del 1991".

Art. 15

(Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero)

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel caso di depositi fiscali impiegati nella logistica petrolifera è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo o il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta".

2. All'articolo 276 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno n.128, il comma 6 è abrogato.

3. All'articolo 57, comma 9, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" dopo le parole: "Nel caso di", sono inserite le seguenti: "chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di" e dopo le parole "reindustrializzazione dei siti" sono inserite le seguenti: "contaminati, anche".

4. All'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" dopo le parole "il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti", sono inserite le seguenti: "limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328".

5. All'articolo 57, comma 4, della legge 4 aprile 2012, n. 35, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" sostituire le parole "eventualmente previsti" con le seguenti "previsti dalla legislazione ambientale", e sostituire le parole "centottanta giorni" con le seguenti "novanta giorni".

6. All'articolo 57, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

"15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 252, comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti."

b) All'allegato 4, comma 2, 3° caso, dopo le parole "Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.", sono aggiunte in fine le seguenti: "Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi messa in sicurezza d'emergenza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto. L'autorità competente

all'approvazione del progetto di bonifica si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione allo scarico.”

7. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

“Art. 57-bis

(Semplificazione amministrativa in materia infrastrutture strategiche)

1. Le periodicità di cui alle Tabelle A e B del Decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonché a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e interazioni. Sotto la responsabilità dell'utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilità della diversa periodicità in relazione alla situazione esistente presso l'impianto. Sulla base dell'accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potrà essere utilizzata una periodicità incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall'utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.

2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilità o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuità di esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall'articolo 3 del presente Decreto 1 dicembre, n.329, o norme tecniche internazionali riconosciute”.

8 A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità.

Art. 16

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico)

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) L'articolo 14, comma 5, è sostituito dal seguente: “Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici

locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, costituite ai sensi del medesimo comma”.

b) il primo periodo dell'articolo 15, comma 10, del Decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, è sostituito dai seguenti:

“I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti territoriali, indette a norma dell'articolo 14, comma 1, successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le loro controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi dalla distribuzione di gas naturale, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 33, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche e integrazioni.”

2. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93.

3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio, sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164, che, a causa dell'obbligatorietà, non costituiscono elemento di valutazione dell'offerta.

4. All'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 , n.79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata ventennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni pubblici oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2”

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: “Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi di fornitura dell'energia elettrica secondo modalità definite nel medesimo decreto.”

Art. 17

(Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso."

2. All'articolo 14 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "per l'offerta alle imprese industriali," sono sostituite dalle seguenti "per l'offerta mediante procedure competitive di mercato anche";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I servizi integrati di trasporto e di rigassificazione di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di trasporto e rigassificazione mediante procedure di asta competitiva svolte dalle imprese di trasporto e rigassificazione secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di trasporto.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente : "3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili da assegnare con procedure di asta competitiva unitamente alle eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti civili sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto."
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, è offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto."

Art. 18

(Criteri per la rideterminazione dell'incidenza fiscale e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte

consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.

2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tutelare le imprese a forte consumo di energia definite dai decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 19

(Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: “sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze” sono aggiunte le parole “le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e”.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, sono cancellate le parole “e le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze”.

3. All'articolo 4, comma 1, prima frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: “ad eccezione” sono aggiunte le parole “delle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e”.

4. All'articolo 4, comma 1, seconda frase, del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, dopo le parole: “attribuzione di beni demaniali diversi” sono aggiunte le parole “dalle miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e”.

CAPO VI

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art. 20

(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

1. Al fine di razionalizzare e rilanciare gli interventi a favore dello sviluppo economico e della internazionalizzazione delle imprese, all'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo

22, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 18-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo”;

2) dopo le parole: “o da persona dallo stesso designata,” sono inserite le seguenti: “ dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata,”;

3) le parole: “presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono sostituite dalle seguenti: “presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”;

4) dopo le parole: “di R.E.T.E. Imprese Italia” sono inserite le seguenti: “, di Alleanza delle Cooperative italiane”;

b) al primo periodo del comma 24 la parola: “300” è sostituita dalla seguente: “450”;

c) al primo periodo del comma 26, la parola: “300” è sostituita dalla seguente: “450”;

d) al comma 26-bis dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

2. All’articolo 22, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “di cui al comma 26-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “designato dal Ministro dello sviluppo economico,”.

3. Al fine di razionalizzarne la struttura organizzativa, l’ENIT - Agenzia nazionale per il turismo opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l’ENIT, il Ministero degli affari esteri e l’Amministrazione vigilante su ENIT. Il personale dell’ENIT all’estero, individuato nel limite di un contingente massimo di cinquanta unità definito in dotazione organica, può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell’ENIT all’estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, secondo le linee guida e gli indirizzi strategici in materia di promo-commercializzazione dell’offerta turistica all’estero definite dalla cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. A decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell’ENIT-Agenzia nazionale per il turismo, uno dei membri è designato dal Ministro degli affari esteri.

Art.21

(Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l’internazionalizzazione)

1. All’articolo 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, lettera c) le parole “individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono soppresse.
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 “3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l’amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti”.
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
 “4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.”.
2. Le risorse del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono trasferite, nella apposita sezione relativa all’internazionalizzazione del sistema produttivo del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 1 del presente decreto legge. **Le assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge annuale di stabilità ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.**
 3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il riparto delle risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello Sviluppo economico per il contributo in favore di consorzi per l’export e di Camere di commercio italiane all’estero, di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è effettuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze. La relazione sulla realizzazione delle attività promozionali effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell’anno successivo.
 4. I consorzi per l’internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.
 5. Nelle attività dei consorzi per l’internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell’oggetto sono ricomprese le attività relative all’importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l’internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all’innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi ;
 6. I consorzi per l’internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. È altresì ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi previsti dal comma 7. La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l’internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, a favore delle quali i consorzi svolgono in via prevalente la loro attività.
 7. Ai consorzi per l’internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l’esecuzione di progetti per

l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. Ai contributi si applica, con riguardo alle imprese consorziate ed alle piccole e medie imprese non consorziate rientranti in un contratto di rete, il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti de minimis, fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli. I contributi fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

8. Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto dei consorzi per l'internazionalizzazione concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da detti consorzi alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai consorzi per l'internazionalizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 34, 35, 36 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art.22

(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)

1. Dopo il comma 49-ter dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: "49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis."

Art. 23

(S.R.L. Semplificata)

1. All'art. 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole "dei giovani" sono soppresse;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "con atto di natura non regolamentare del Ministro della Giustizia è adottato il modello standard cui deve conformarsi lo Statuto, con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età inferiore a 35 anni e non sono dovuti onorari notarili";

2. All'art. 2463bis del Codice Civile, come introdotto dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al primo comma le parole: "che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione", sono soppresse;
- b) Il quarto comma è soppresso.

Art. 24
(Contratto di rete)

1. Il periodo dalle parole “Ai fini degli adempimenti” alle parole “deve indicare” del comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente.

«Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: »

2. Al comma 4-quater dell’articolo 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 è aggiunto infine il seguente periodo.

« Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica».

3. Al contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall’articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 25
(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

“5-*ter*. Agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti sono revocate tutte le agevolazioni fiscali per il periodo d’imposta in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per i successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità.

5-*quater*. Il provvedimento dichiarativo della revoca delle agevolazioni di cui al comma 3 è comunicato all’Agenzia delle Entrate

5-*quinqüies* La sanzione di cui al precedente comma 5-*ter* si applica anche in presenza delle irregolarità previste dall’articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività”.

Art. 26
(Semplificazioni per la programmazione del sistema delle camere di commercio)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente: "6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata."

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27
(Commissario ad acta)

1. Il commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, cessa alla data del 31 dicembre 2013.

2. Entro la medesima data del 31 dicembre 2013, il commissario "ad acta", previa ricognizione delle pendenze, provvede alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle Amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e presenta ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta.

3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro di 150.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, grava sulla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora contabilità speciale 3250.

Art. 28
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dell'articolo 39, dopo le parole "la cui opera è richiesta dalla procedura", sono aggiunte le seguenti: "e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura";
 - b) al comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole "Ministero dell'Industria.", sono aggiunte le seguenti: "L'onere per il compenso del delegato, è detratto dal compenso del commissario."
 - c) il comma 2 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:

2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa."

- d) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente:

“47. Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n.30, recante “Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo” nonché dei seguenti ulteriori criteri:

- a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
- b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;
- c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.”

Art. 29

(Misure in materia di SISTRI)

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.14, le parole “30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013. Entro tale data l'Amministrazione procede alle necessarie verifiche anche ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.”.

2. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1° giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013».

CAPO VII

MISURE PER ACCELERARE L'APERTURA AL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 30

(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo le parole "di rilevanza economica", la parola "in" è sostituita dalle seguenti: "definendo il perimetro degli ";
- 2) dopo le parole "massimizzare l'efficienza del servizio", sono inserite le seguenti: " e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi";
- 3) al quarto periodo, le parole: "di dimensione non inferiore a quelle" sono sostituite dalle seguenti: "in coerenza con le previsioni".

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, dopo le parole " gli enti locali" sono inserite le seguenti: " o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del presente decreto";

2) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "la delibera di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui";
- b) le parole "adottata previo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa per un";
- c) le parole: "dell'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità";
- d) le parole "che si pronuncia entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che può pronunciarsi entro sessanta giorni";
- e) dopo le parole: "istruttoria svolta" sono inserite le seguenti: "per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";
- f) le parole "o in sua assenza" sono sostituite dalle seguenti: " e per gli altri servizi pubblici locali";
- g) alla fine del primo periodo, dopo le parole "di una pluralità di servizi pubblici locali." sono inserite le seguenti: "Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il parere dell'Autorità si considera favorevolmente acquisito.";

3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "trenta giorni dal parere dell'Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dalla trasmissione all'Autorità";
- b) dopo le parole: "l'ente locale" sono inserite le seguenti: "o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'ente di governo dell'ambito o bacino";

4) al comma 5, dopo le parole: "gli enti locali" sono inserite le seguenti: "o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali";

5) al comma 8, primo periodo, le parole: " , a seguito della verifica di cui al comma 1, " sono sostituite dalle seguenti: "o, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del presente decreto";

6) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: "azienda in capo alla" sono soppresse.

CAPO VIII

ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 31 (Appello)

1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 348-bis (Inammissibilità all'appello)

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

- a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
- b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

Articolo 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.»;

- b) all'articolo 360, primo comma, è apportata la seguente modificazione:
il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»

c) all'articolo 383 è aggiunto il seguente comma:

«Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applica la sezione terza del capo terzo del libro secondo.»

c) dopo l'articolo 436 è inserito il seguente:

«Articolo 436-bis
(Inammissibilità dell'appello e pronuncia)
All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;

d) all'articolo 447-bis, primo comma, è apportata la seguente modificazione:
le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,»
sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.>>.

Art. 32
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89)

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.

2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

- a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile;
- b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
- c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
- e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.
- f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;

4) il comma 3 è abrogato;

b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo).

1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b) del comportamento del giudice e delle parti;

c) della natura degli interessi coinvolti;

d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Procedimento).

1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

2. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:

a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;

b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;

c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.

5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni).

1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.

2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.

3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.»;

f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-ter (Opposizione).

1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.

5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Art. 5-quater (Sanzioni processuali).

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 33

(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo»,

h) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura».

Art. 34

(Lodo arbitrale)

1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO IX

ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 35

(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)

1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le

dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.

5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione Europea.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo nella misura di 1 milione di euro, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere integrata la dotazione del fondo di cui al comma 1 a valere sulle risorse destinate alle spese rimodulabili del bilancio del Ministero.

Art. 36

(Misure urgenti per il settore agricolo)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis: "Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato.

2. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, le parole "Per l'illecito previsto al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli illeciti previsti al comma 3, 3 bis e al comma 4".

3 Le somme presenti sul bilancio dell'AGEA e non ancora erogate, pari a 19,738 milioni di euro, assegnate alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dell'articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del comma 1 e sono quantificate le risorse finanziarie da destinare in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad ogni singola misura o intervento alla cui attuazione provvede l'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19,738 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede

- mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 6. All'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali."
 7. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 8. A decorrere dal 2013 le Regioni e Province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sul rapporto tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura nelle singole Regioni. In particolare, tale relazione dovrà consentire di evidenziare:
 - a) fabbisogno di biomasse di origine agricola legate ad impianti in esercizio;
 - b) fabbisogno potenziale di biomasse di origine agricola derivante da impianti che potranno entrare in esercizio nel corso dell'anno seguente;
 - c) disponibilità di biomasse di origine agricola nel bacino regionale;
 - d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e possibili effetti economici e fondiari indotti.
 9. Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i criteri omogenei e le modalità per la redazione della relazione di cui al comma precedente.
 10. Le informazioni ottenute in attuazione del comma 2 sono utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di valutare le necessarie autorizzazioni per l'autorizzazione all'entrata in esercizio degli impianti.
 11. L'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.
 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
 13. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, dopo le parole "e delle imprese di pesca socie" sono aggiunte le seguenti parole "nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali".
 14. Al fine di fornire una più dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura "prodotto italiano" o altra

indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

15. La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.
16. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai fini della definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonché alla conformità alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.
17. Gli operatori economici di cui al comma 1 sono tenuti a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno.
18. Ai soggetti di cui al comma 1 che, avvalendosi anche alternativamente, delle facoltà di cui al comma 1, forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
19. Ai soggetti di cui al comma 2 che forniscano informazioni non corrette si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4.

Allegato 1 - Disposizioni abrogate

- 1) Legge 29 ottobre 1954 n. 1083 "Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane";
- 2) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato);
- 3) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
- 4) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
- 5) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
- 6) articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981 n. 394 (consorzi per l'esportazione)
- 7) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
- 8) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);

- 9) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
- 10) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);
- 11) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l'acquisto di locali precedentemente in affitto);
- 12) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
- 13) articolo 15, comma 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
- 14) Legge 21 febbraio 1989 n. 83 "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane";
- 15) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
- 16) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI);
- 17) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva relativamente all'utilizzo dell'amianto);
- 18) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
- 19) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
- 20) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
- 21) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
- 22) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
- 23) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
- 24) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);

- 25) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d'area);
- 26) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l'acquisto di strumenti per pesare);
- 27) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);
- 28) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
- 29) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
- 30) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato)
- 31) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole "allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria" sono soppresse;
- 32) Articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni);
- 33) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);
- 34) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
- 35) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso);
- 36) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
- 37) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d'imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico "*quick-response*" fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza dei lavoratori nei siti di cava);
- 38) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);

- 39) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
- 40) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
- 41) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
- 42) articolo 1, commi 280-283, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; fondo per la finanza d'impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
- 43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma).